ALLEGATO C

COMUNE DI GOSSOLENGO
Provincia di Piacenza
Piazza Roma n°16 C.A.P. 29020 C.F. 00198670333
UFFICIO TECNICO Tel. (0523) 770777 – comune.gossolengo@legalmail.it

SERVIZIO URBANISTICA

OGGETTO: POC STRALCIO CON EFFETTI DI PUA AMBITI ANS P 01 E ANS P 02, AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 34 L.R. 20/2000 E S.M. E ART. 4 L.R. 24/2017 E S.M..

Controsservazioni alle osservazioni dell'Amministrazione Provinciale

In riferimento alle osservazioni formulate dall'Amministrazione Provinciale, si produce le seguenti motivazioni:

1) **Osservazione n. 1: Pertanto, il POC con valore ed effetti di PUA per gli ambiti ANS P 01 e ANS P 02 non risulta conforme al PSC vigente per quanto riguarda le funzioni logistiche e il relativo assetto tipologico relativo.**

   Accolta: come previsto dall'art. 86 del PTCP le destinazioni logistiche sono previste solo all'interno dei poli logistici. Fuori dai poli logistici è consentita la logistica solo se strettamente connessa all'attività produttiva. Le destinazioni che saranno ammesse nell'ambito produttivo saranno esclusivamente "artigianale e produttivo" rispettando le prescrizioni che l'Amministrazione Comunale approverà e le normative sovracomunali in materia. L'Amministrazione Comunale alla luce dei risultati derivanti dallo studio effettuato sul traffico decide di escludere, anche se prevista nella scheda di POC, anche la funzione commerciale in quanto troppo impattante sulla viabilità esistente.

2) **Osservazione n. 2: Pertanto, si evidenzia che il POC con valore ed effetti di PUA per gli ambiti ANS P 01 e ANS P 02 non risulta compatibile con le disposizioni di cui all'art. 86 del PTCP vigente per quanto riguarda le funzioni logistiche.**

   Parere parzialmente favorevole: pur constatando che l'osservazione dell'Amministrazione Provinciale relativa all'art.86 del proprio PTCP "... logistica solo se strettamente connessa all'attività produttiva insediate nel medesimo ambito di intervento" risulta non corretta in quanto la norma tecnica del PTCP non prevede la specificazione "... insediate nel medesimo ambito di intervento", essendo la normativa di competenza provinciale, si accetta l'osservazione quale interpretazione della norma stessa.

3) **Osservazione n. 3: Si ritiene pertanto che:**
   - **l'incremento dei flussi di traffico, conseguente alla trasformazione urbanistica, seppure ipotizzato in direzione opposta al traffico prevalente nelle fasce orarie mattutine e serali, non sia compatibile con l'attuale assetto delle intersezioni a rotatoria sopra indicate e comporterebbe il marcato decadimento del livello di servizio dei nodi indicato nonché del tratto di strada Agazzana (sia urbano che extraurbano) posto in prossimità ai medesimi;**

   - **qualunque incremento di traffico lungo la strada comunale della Regina, è del tutto incompatibile con le caratteristiche geometriche dell'arteria in esame (tranne per un breve tratto, la sezione stradale non consente neppure il tracciamento delle corsie di marcia).**

Accolta: l'Amministrazione Comunale non può sindacare nel merito delle valutazioni che vengono svolte da parte della Provincia che è l'ente proprietario della strada provinciale 28 e a cui dunque spetta la competenza a occuparsi del livello del servizio viabilistico fornito tramite detta strada. Operando in tale modo l'Amministrazione Comunale si troverebbe a invadere le attribuzioni di un'altra amministrazione – il che non pare consentito dalla legislazione vigente, dato che l'art. 14 del d.lgs. n. 285/1992 prevede che ogni competenza in ordine alle strade è riservata all'ente che ne è proprietario.
In merito alle considerazioni riferite alla strada comunale della Regina si precisa che la competenza rimane di competenza comunale; inoltre, essendo una viabilità con limitazione al traffico, il progetto confermava tale limitazione.

4) **Osservazione n. 4: Si evidenzia che il riferimento normativo all'art. 8/IV commi 4 e 7, presente nella scheda del POC Stralcio, non trova coerente riscontro con la normativa del RUE vigente (variante 2017) che all'art. 8/IV disciplina le "destinazioni d'uso" negli ambiti consolidati.**

   Parere contrario: Come chiarito nelle controsservazioni comunali in fase procedurale di approvazione del primo POC viene spiegato che la normativa da applicare in merito alle destinazioni d'uso per i due ambiti produttivi in questione è la normativa del RUE art. 8/IV (normativa applicata per richiamo normativo agli ambiti produttivi consolidati per quanto riguarda le destinazioni d'uso ammesse). Alla luce di questo chiarimento le destinazioni ammesse sono tutte quelle previste dall'art. 8/IV del RUE (produttivo, artigianale e commerciale).
   Gli indirizzi progettuali, indicati nelle schede d'ambito del POC, come specificato nell'art. 3 comma 7 della normativa del PSC "Efficacia delle previsioni, salvaguardia degli strumenti di pianificazione e disposizioni transitorie", sono da considerarsi "indirizzi" e non vincoli, come viene specificato dalla norma che riconosce "ambiti di discrezionalità" delle scelte da parte dell'Amministrazione Comunale.

5) **Osservazione n. 5: Pertanto, considerato che il POC 2013 e il relativo accordo ex art.18, riferito all'ambito ANS P 01, sono stati approvati con atto C.C. n. 47 del 28.12.2013, ad oggi, risultano inefficaci.**

Parere contrario: l'osservazione dell'Amministrazione Provinciale non tiene in considerazione che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 47 in data 21 aprile 2018, è stato approvato il documento costitutivo della manifestazione di interesse e i relativi criteri per la definizione degli ambiti e degli interventi che saranno oggetto dell'atto di indirizzo consiliare di cui all'art. 4, comma 2, della LR. 24/2017, procedendo

quindi all'approvazione e pubblicazione dell'avviso di invito alla presentazione di proposte costituenti "manifestazione di interesse";

- a seguito dell'analisi delle richieste pervenute sulla base dei criteri definiti dall'avviso suddetto, ha selezionato le proposte meritevoli di essere accolte con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del **18.12.2018** (**prima della scadenza di validità del primo POC**) e ha fissato i termini per la presentazione degli strumenti attuativi (**30/09/2021**) e per la sottoscrizione delle convenzioni (31/12/2021) in modo da definire un cronoprogramma che riduca i tempi e permetta di rispettare i tempi fissati dalla Legge 24/17;
- tra le aree oggetto di manifestazioni di interesse accolto rientrano anche gli ambiti ANS_P_01 e ANS_P_02, rispetto ai quali, quindi, è possibile procedere alla presentazione degli strumenti attuativi;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 39 in data **29/09/2021**, quindi entro i termini indicati dalla deliberazione comunale, con la quale è stato adottato il presente POC stralcio con valenza di PUA, ambiti produttivi identificati dal PSC con ANS P 01 e ANS P 02, ai sensi degli artt. 30 e 34 della legge regionale 20/2000 e s.m. ed art. 4 della legge regionale 24/2017 e s.m..

6) **Osservazione n. 6: Compatibilità con le tutele territoriali e paesistiche del PTCP – Rete Ecologica Locale.**

Parere contrario: Gli ambiti produttivi in questione ANS P 01 e ANS P 02 sono già stati esaminati ed approvati nella procedura di approvazione del PSC nel 2013 con parere favorevole dell'Amministrazione Provinciale e di tutti gli Enti (ARPA-USL) che allora avevano espresso pareri di competenza.

Il Responsabile del
Servizio Tecnico
(Arch. Andrea Fornasari)

